

**REGOLAMENTO (CE) N. 3335/94 DELLA COMMISSIONE  
del 30 dicembre 1994**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2117/94 e che porta a 1 028 911 t il  
quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato  
interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del  
30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei  
mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal  
regolamento (CE) n. 1866/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,  
considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della  
Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n.  
120/94<sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita  
dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;  
considerando che il regolamento (CE) n. 2117/94 della  
Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento  
(CE) n. 3031/94<sup>(6)</sup>, ha indetto una gara permanente per la  
rivendita sul mercato interno di 895 911 t di cereali dete-  
nuti dall'organismo d'intervento spagnolo;  
considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del  
mercato, è opportuno aumentare a 1 028 911 t il quantita-  
tivo di cereali posto in vendita sul mercato interno, dete-  
nuti dall'organismo d'intervento spagnolo;

considerando che le misure previste dal presente regola-  
mento sono conformi al parere del comitato di gestione  
per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2117/94 i termini  
« 806 053 t di orzo » sono sostituiti dai termini « 939 053 t  
di orzo ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della  
pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità  
europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1994.

*Per la Commissione*  
René STEICHEN  
*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.  
(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.  
(3) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.  
(4) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.  
(5) GU n. L 224 del 30. 8. 1994, pag. 7.  
(6) GU n. L 321 del 14. 12. 1994, pag. 22.